

TRADUZIONE NON UFFICIALE

**ACCORDO FRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI NIGERIA
SULLA PROMOZIONE E RECIPROCA PROTEZIONE
DEGLI INVESTIMENTI**

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Federale di Nigeria

(qui di seguito definite "le Parti Contraenti")

desiderando creare condizioni favorevoli per migliorare la cooperazione economica fra i due paesi, ed in particolar modo per gli investimenti effettuati da cittadini di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente e

riconoscendo che offrendo incoraggiamento e reciproca protezione a tali investimenti si contribuirà a stimolare iniziative imprenditoriali atte a favorire la prosperità delle due Parti Contraenti,

concordano con il presente Accordo quanto segue:

**Articolo 1
Definizioni**

Ai fini del presente Accordo:

1. Il termine "investimento" indica qualsiasi tipo di bene investito prima o dopo l'entrata in vigore del presente Accordo da una persona fisica o giuridica di una Parte Contraente nel territorio dell'altra, in conformità con le leggi e i regolamenti di

quest'ultima senza limitare i concetti generali di quanto precede, il termine "investimento" comprende:

- (a) beni mobili e immobili, e ogni altro diritto di proprietà, quale ipoteche, vincoli o pegni, compresi i diritti di garanzia reale sui beni di una parte terza nella misura in cui possono essere investiti;
 - (b) titoli azionari, titoli obbligazionari, capitale sociale, quote di partecipazione ed altri strumenti o documenti di credito negoziabili, nonché titoli pubblici e di Stato in generale;
 - (c) crediti per somme di denaro, nonché redditi reinvestiti, come definiti al successivo paragrafo 5;
 - (d) diritti d'autore, marchi commerciali, brevetti, designs industriali ed altri diritti di proprietà intellettuale e industriale, know-how, denominazioni commerciali ed avviamento;
 - (e) ogni altro diritto di natura economica derivante da legge o contratto ed ogni licenza, concessione e franchigia rilasciata in conformità con le disposizioni vigenti per l'esercizio di attività economiche, comprese quelle di prospezione, coltivazione, estrazione e sfruttamento di risorse naturali.
2. Per "investitore" si intende qualsiasi persona fisica o giuridica di una Parte Contraente che effettui, stia effettuando o intenda effettuare investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente.
 3. Per "cittadino", riferito all'una o all'altra Parte Contraente, si intende una persona fisica avente la nazionalità della Parte Contraente.
 4. Per "società", riferito all'una o all'altra Parte Contraente, si intendono enti, ditte, associazioni ed altre persone giuridiche pubbliche o private costituite in società o istituite ai sensi della legislazione in vigore in qualunque parte del territorio di ciascuna Parte Contraente.
 5. Per "profitti" si intendono i redditi derivanti da investimenti, compresi, in particolare, utili, dividendi, interessi, utili da capitale, royalties, gestione e servizi tecnici ed altre spettanze,
 6. Per "territorio", oltre alle zone racchiuse entro i confini terrestri, si intendono anche le aree marittime adiacenti alla costa dello Stato in questione, nonché le zone marine e sottomarine, nella misura in cui lo Stato esercita diritti sovrani o giurisdizione in dette aree, in conformità con il diritto internazionale.

Articolo 2

Promozione e protezione degli investimenti

1. Ciascuna Parte Contraente incoraggerà gli investitori dell'altra Parte Contraente ad investire nel proprio territorio ed ammetterà tali investimenti, in conformità con la propria legislazione.
2. Per svolgere studi di fattibilità, istituire, sviluppare, amministrare o effettuare consulenze sulle operazioni relative ad un investimento, ai cittadini delle due Parti ed ai loro familiari sarà consentito entrare e risiedere nel territorio dell'altra Parte, in conformità con le leggi ed i regolamenti di quella Parte.
3. Ciascuna Parte Contraente garantirà in ogni momento un trattamento giusto ed equo degli investimenti effettuati da investitori dell'altra Parte Contraente e che la gestione, il mantenimento, il godimento, l'uso, il trasferimento, la trasformazione, la cessione e la liquidazione degli investimenti effettuati sul proprio territorio da investitori dell'altra Parte Contraente, nonché le società in cui sono stati effettuati tali investimenti non siano in alcun modo oggetto di provvedimenti ingiustificati o discriminatori.
4. Ciascuna Parte Contraente si adopererà per divulgare tutte le leggi, i regolamenti, le prassi e le procedure amministrative relative agli investimenti.

Articolo 3

Trattamento nazionale e clausola della nazione più favorita

1. Ciascuna Parte Contraente, nell'ambito del proprio territorio, offrirà agli investimenti effettuati dagli investitori dell'altra Parte Contraente ed ai redditi da essi derivanti un trattamento non meno favorevole di quello concesso agli investimenti, e relativi redditi, dei propri investitori o di investitori di Paesi Terzi.
2. Il trattamento riservato ad ogni tipo di attività relativa agli investimenti di investitori di ciascuna Parte Contraente non sarà meno favorevole di quello concesso ad attività analoghe relative ad investimenti effettuati dai propri investitori o da investitori di Paesi Terzi.
3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente Articolo si applicheranno in particolare ai trasferimenti di capitale, utili e redditi.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente Accordo non si applicheranno ai vantaggi o ai privilegi che una Parte Contraente concede o potrà concedere in futuro a Stati Terzi in virtù della propria appartenenza ad unioni doganali o economiche,

associazioni di mercato comune; aree di libero scambio, accordi regionali o subregionali, né si applicheranno ai vantaggi che ciascuna Parte Contraente concede agli investitori di una Parte Terza in virtù di un accordo sulla doppia imposizione o di altri accordi stipulati su base di reciprocità in materia fiscale.

Articolo 4

Risarcimento per danni o perdite

Qualora gli investitori di ciascuna Parte Contraente subiscano perdite negli investimenti effettuati nel territorio dell'altra Parte Contraente a causa di guerre o altre forme di conflitto armato, stato di emergenza, rivolte, insurrezioni, disordini o altri avvenimenti analoghi, la Parte Contraente in cui è stato effettuato l'investimento offrirà agli investitori dell'altra Parte Contraente un equo risarcimento ed un trattamento non meno favorevole di quello riservato ai propri cittadini o ai cittadini di uno Stato Terzo come risarcimento, indennizzo, restituzione o altra composizione.

Articolo 5

Nazionalizzazione o esproprio

1. Gli investimenti di cui al presente Accordo non saranno oggetto di provvedimenti che potrebbero limitare permanentemente o temporaneamente i relativi diritti di proprietà, possesso, controllo o godimento, tranne nei casi appositamente previsti dalla legislazione e in base a sentenze o ordinanze emanate da Corti o Tribunali che ne abbiano giurisdizione.
2. Gli investimenti di investitori di una Parte Contraente non saranno direttamente o indirettamente nazionalizzati, espropriati, requisiti o sottoposti a provvedimenti aventi effetti analoghi nel territorio dell'altra Parte Contraente, se non per motivi di ordine pubblico o interesse nazionale, dietro immediato, totale ed effettivo risarcimento e, in caso di adozione di tali provvedimenti, essi dovrebbero essere adottati su base non discriminatoria ed in conformità con le disposizioni e le procedure previste dalla legge.
3. Il risarcimento sarà adeguato ed equivalente al valore di mercato dell'investimento immediatamente prima del momento in cui è stata annunciata o resa pubblica la decisione di nazionalizzare o espropriare e sarà calcolato in base a parametri di valutazione riconosciuti al livello internazionale. Qualora vi siano difficoltà

nell'accertare il valore di mercato, il risarcimento sarà calcolato sulla base di un'equa stima degli elementi distintivi e costitutivi dell'istituzione, nonché delle sue attività, componenti e risultati. Il risarcimento comprenderà gli interessi, calcolati al tasso di interesse commerciale applicabile sulla base del LIBOR semestrale, maturati dalla data di nazionalizzazione o esproprio alla data di pagamento. Qualora non sia possibile pervenire ad un accordo fra l'investitore e la Parte Contraente che ne ha responsabilità, l'importo del risarcimento sarà calcolato in base alla procedura di composizione delle controversie prevista all'Articolo 8 del presente Accordo. Una volta stabilito il risarcimento, esso sarà corrisposto prontamente e sarà rilasciata l'autorizzazione al rimpatrio in valuta convertibile.

4. Qualora i provvedimenti di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente Articolo non siano dichiarati applicabili nel tempo prestabilito o quando detti provvedimenti sono stati riconosciuti dalle Autorità competenti come non più giustificabili con i motivi di ordine pubblico o interessi nazionali, l'investitore interessato, su sua richiesta e fermo restando il risarcimento dovuto, potrà chiedere il recupero dei beni o i suoi diritti di proprietà.

Nel caso in cui gli investitori abbiano già ricevuto un risarcimento, alla Parte Contraente interessata dovrà essere corrisposto l'effettivo valore di mercato dei beni restituiti, determinato alla data della restituzione.

Qualora, dopo l'esproprio, i beni in questione non siano stati utilizzati a tal fine, in tutto o in parte, il proprietario o i suoi incaricati sono autorizzati a riacquistare i beni al prezzo di mercato.

Articolo 6

Trasferimenti di capitali, utili e redditi

1. Ciascuna Parte Contraente garantirà che, dopo che gli investitori hanno assolto tutti gli obblighi fiscali, essi possano trasferire all'estero quanto segue, senza indebito ritardo e in una valuta convertibile e al tasso di cambio applicabile prevalente alla data del trasferimento:
 - (a) i capitali ed i capitali aggiuntivi utilizzati per mantenere e incrementare gli investimenti;
 - (b) profitti netti, dividendi, royalties, pagamenti corrisposti per assistenza e servizi tecnici, interessi ed altri utili;

- (c) i redditi derivanti dalla vendita o dalla liquidazione totale o parziale di un investimento;
 - (d) fondi per restituire i crediti relativi agli investimenti e relativi interessi;
 - (e) remunerazioni e spettanze corrisposte ai cittadini dell'altra Parte Contraente per attività e servizi subordinati prestati in relazione ad un investimento effettuato nel suo territorio nella misura e secondo le modalità prescritte dalla legislazione nazionale e dai regolamenti vigenti;
 - (f) versamenti derivanti dalle disposizioni degli Articoli 4 e 5 del presente Accordo.
2. Ferme restando le disposizioni del paragrafo 1 del presente Articolo, le due Parti potranno mantenere le leggi e i regolamenti:
- (a) che prescrivono le procedure da seguire per quanto riguarda i trasferimenti consentiti dal presente Articolo, a condizione che tali procedure siano completate senza indebito ritardo dalla Parte interessata e non pregiudichino la sostanza dei diritti enunciati nel paragrafo 1 del presente Articolo;
 - (b) che richiedono relazioni sui trasferimenti valutari.

Gli obblighi fiscali di cui al paragrafo 1 dell'Articolo si considereranno adempiuti quando l'investitore avrà espletato le procedure previste dalla legge della Parte Contraente nel cui territorio è stato effettuato l'investimento.

Articolo 7 Surroga

Nel caso in cui una parte Contraente o un suo ente abbia fornito una garanzia assicurativa rispetto ai rischi non commerciali per gli investimenti effettuati dai suoi investitori nel territorio dell'altra Parte Contraente, ed abbia effettuato dei pagamenti sulla base di detta garanzia, l'altra Parte Contraente riconoscerà la cessione dei diritti dell'investitore assicurato al garante della Parte Contraente e la sua surroga non eccederà i diritti originari. Per quanto riguarda il trasferimento dei pagamenti effettuati alla Parte Contraente o al suo ente in virtù di tale surroga, si applicheranno le disposizioni degli Articoli 4, 5 e 6.

Articolo 8**Composizione delle controversie in materia di investimenti
fra investitori e Parte Contraente**

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere fra una Parte Contraente e gli investitori dell'altra, ivi comprese quelle relative al risarcimento per esproprio, nazionalizzazione, requisizione o misure analoghe e le controversie relative all'ammontare dei relativi pagamenti saranno, per quanto possibile, composte in via amichevole.
2. Qualora una controversia non possa essere composta in via amichevole entro sei mesi dalla data di una richiesta scritta, l'investitore in questione può, a sua scelta, sottoporre la controversia:
 - (a) Alla Corte della Parte Contraente, di tutte le istanze, che abbia la giurisdizione territoriale;
 - (b) ad un Tribunale Arbitrale, in conformità con le Norme in materia di Arbitrato della "Commissione delle Nazioni Unite sul Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL)". L'arbitrato dell'UNCITRAL si svolgerà in conformità con i Criteri sull'Arbitrato della Commissione delle Nazioni Unite sul Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL), come previsto dalla Risoluzione 31/98 del 15 dicembre 1976 adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite;
 - (c) al "Centro Internazionale per la Composizione delle Controversie in materia di Investimenti" per l'applicazione delle procedure di arbitrato previste dalla Convenzione di Washington del 18 marzo 1965 sulla "Composizione delle Controversie in materia di investimenti fra Stati e Cittadini di altri Stati".
3. Le due Parti Contraenti si asterranno dal negoziare attraverso i canali diplomatici qualsiasi questione relativa ad una procedura arbitrale o a procedimenti giudiziari eventualmente intentati fino a quando tali procedimenti non saranno conclusi, e una delle Parti Contraenti non si sia conformata alla decisione del Tribunale Arbitrale o alla sentenza della Corte entro i termini previsti dalla decisione o dalla sentenza.
4. Una persona giuridica che è un investitore di una Parte Contraente e che, prima che insorga la controversia, possieda quote azionarie di maggioranza controllate da cittadini dell'altra Parte Contraente, sarà trattata come un investitore dell'altra Parte Contraente, come previsto all'Articolo 25(2)(b) della Convenzione di Washington del 18 marzo 1965.

5. La Parte Contraente che è parte alla controversia non solleverà quale obiezione, in qualunque fase del procedimento o dell'esecuzione di un lodo, il fatto che un investitore che è l'altra parte alla controversia abbia ricevuto, in conformità ad un contratto di assicurazioni, un'indennità per alcuni o tutti i danni o le perdite subite.

Articolo 9

Composizione delle controversie fra le Parti Contraenti

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere fra le Parti Contraenti in merito all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo saranno composte, per quanto possibile, in via amichevole attraverso i canali diplomatici.
2. Qualora una controversia fra le Parti Contraenti non possa essere composta entro sei mesi dalla data in cui una delle Parti Contraenti ne informa l'altra per iscritto, la controversia, su richiesta di una delle Parti Contraenti, sarà sottoposta ad un Tribunale Arbitrale ad hoc, come previsto nel presente Articolo.
3. Il Tribunale Arbitrale sarà costituito secondo le seguenti modalità: entro due mesi dalla ricezione della richiesta di arbitrato, ciascuna Parte Contraente nominerà un membro del Tribunale Arbitrale. I due membri designeranno poi un cittadino di uno Stato Terzo che fungerà da Presidente. Il Presidente sarà eletto entro tre mesi dalla data di nomina degli altri due membri.
4. Qualora le nomine non siano state concordate entro i termini di cui al paragrafo 3 del presente Articolo, le due Parti Contraenti, in assenza di altre intese, potranno chiedere al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia di procedere alle nomine entro tre mesi. Qualora il Presidente della Corte Internazionale di Giustizia sia cittadino di una delle due Parti Contraenti o, per altro motivo, non possa espletare l'incarico, la richiesta dovrà essere rivolta al Vice Presidente della Corte. Qualora il Vice Presidente della Corte sia cittadino di una delle due Parti Contraenti o, per altro motivo, anch'egli non possa espletare l'incarico, sarà invitato a procedere alle nomine il membro più anziano della Corte Internazionale di Giustizia che non sia cittadino di una delle Parti Contraenti.
5. Il Tribunale Arbitrale deciderà a maggioranza e le sue decisioni saranno definitive e vincolanti. Le due Parti Contraenti sosterranno entrambe le spese relative al proprio arbitro e quelle di propria competenza relative alle udienze. Le spese per il Presidente e tutte le altre spese saranno divise equamente fra le Parti Contraenti.
6. Il Tribunale Arbitrale stesso determinerà le proprie procedure.

Articolo 10**Applicazione di altre disposizioni**

1. Qualora una questione sia disciplinata sia dal presente Accordo sia da altri Accordi Internazionali di cui sono firmatarie entrambe le Parti Contraenti, ovvero da principi generali di diritto internazionale, alle Parti Contraenti ed ai loro investitori si applicheranno le disposizioni più favorevoli.
2. Ogni qualvolta, in base a leggi, regolamenti, disposizioni o contratti specifici, una delle Parti Contraenti abbia adottato nei confronti degli investitori dell'altra Parte Contraente un trattamento più favorevole di quello previsto dal presente Accordo, ad essi sarà accordato il trattamento più favorevole.

Articolo 11**Entrata in vigore**

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data in cui le Parti Contraenti si saranno notificate per iscritto l'avvenuto espletamento delle procedure legali richieste nei rispettivi Paesi.

Articolo 12**Emendamenti o revisione**

Le disposizioni del presente Accordo possono essere emendate con uno Scambio di Note fra le Parti Contraenti.

Tali emendamenti entreranno in vigore quando le Parti Contraenti si saranno notificate l'avvenuto espletamento delle procedure costituzionali richieste per l'entrata in vigore.

Articolo 13**Durata e cessazione**

1. Il presente Accordo rimarrà in vigore per dieci anni a partire dalla data di entrata in vigore e sarà tacitamente rinnovato per ulteriori periodi di cinque anni, a meno che una delle Parti non lo denunci dandone notifica scritta con un anno di anticipo sulla data di scadenza.

2. In caso di investimenti effettuati prima dalla data di scadenza del presente Accordo, come previsto nel presente Articolo, le disposizioni degli Articoli da 1 a 10 resteranno in vigore per ulteriori cinque anni a partire dalla data di cui sopra.

IN FEDE DI CHE I SOTTOSCRITTI, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

FATTO a Roma il 27 settembre 2000 in due originali in lingua inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

(F.to: Rino SERRI)
Sottosegretario agli Affari Esteri

(F.to: Steven AKIGA)
On. Ministro dell'Industria

PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA FEDERALE
DI NIGERIA

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2257):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (FRATTINI) il 15 maggio 2003.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 24 giugno 2003 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª e 10ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 1º ottobre 2003.

Esaminato in aula ed approvato il 2 ottobre 2003.

Camera dei deputati (atto n. 4351):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, l'8 ottobre 2003 con pareri delle commissioni I, II, V, VI e X.

Esaminato dalla III commissione, in sede referente, il 22 ottobre 2003 e il 28 gennaio 2004.

Esaminato in aula ed approvato il 4 febbraio 2004.

04G0095